

Appello 05-03

La Giuria d'Appello, riunita nelle persone di Giuseppe Meo, presidente, Osvaldo Magnaghi, Gian Franco Lodoli ed Eugenio Torre, membri effettivi, Adolfo Villani e Giuseppe Russo, membri supplenti, nonché Sergio Pepe e Fabio Donadono, uditori, ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Yemanjà, numero velico ITA14798, spedito alla F.I.V. il 24 febbraio 2005 a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, avverso la decisione 6 febbraio 2005 del Comitato per le Proteste della settima ed ultima prova del Campionato Invernale di Riva di Traiano, disputata nello stesso giorno 6 febbraio 2005, cui l'imbarcazione Yemanjà partecipò nella divisione "Crociera": decisione con la quale il Comitato per le Proteste, in accoglimento della protesta presentata dall'imbarcazione Brivido Caldo ITA-14640, che partecipava nella divisione "Altura", squalificò l'imbarcazione Yemanjà ITA-14798.

Dopo l'arrivo della settima prova del Campionato Invernale di Riva di Traiano, organizzato dal Circolo Nautico Riva di Traiano e disputata il 6 febbraio 2005, l'imbarcazione Brivido Caldo ITA-14640, che partecipava nella divisione "Altura", presentò protesta contro l'imbarcazione Yemanjà ITA-14798, che partecipava nella divisione "Crociera", affermando che, nella fase di avvicinamento alla seconda boa di bolina e ad una distanza di circa 5 lunghezze dalla stessa, procedeva mure a dritta in direzione della boa ed aveva ripetutamente chiesto acqua ad ITA-14798, la quale procedeva con mure a sinistra e con rotta convergente rispetto alla rotta della protestante; che, non avendo quest'ultima risposto alla richiesta di acqua, così violando la regola 10, essa ITA-14640 si vide costretta a puggiare per tentare di evitare la collisione, che tuttavia non poté evitare poiché nello stesso momento l'altra barca puggiò a sua volta; che la collisione avvenne fra la prua di ITA-14640 (che riportò gravi danni, specialmente a musone, pulpito di prua, landa dello strallo di prua, rollafiocco, falchetta) e la fiancata sinistra di ITA-14798 (che riportò gravi danni, in particolare uno squarcio nello scafo, al di sotto della falchetta).

Lo stesso 6 febbraio 2005 ITA-14640 presentò alla Capitaneria di Civitavecchia una "Denuncia di evento straordinario" (in dichiarata funzione assicurativa), con la descrizione dei fatti e dei danni riportati dalle barche.

ITA-14798 a sua volta presentò protesta contro ITA-14640, affermando che, nella fase di avvicinamento alla seconda boa di bolina e ad una distanza di circa 100 metri dalla stessa, essa procedeva mure a sinistra in direzione della boa e, ritenendo di dover cedere il passo, aveva decisamente puggiato; che però la barca protestata, anziché mantenere la rotta verso la boa cui aveva diritto, puggiò a sua volta, urtando con il musone la fiancata della barca protestante.

Aperta l'udienza, furono sentite le parti ed alcuni testimoni indicati dalle parti (le dichiarazioni non furono verbalizzate). Quindi il Comitato per le Proteste, disposta la riunione delle due proteste, in accoglimento della protesta presentata da ITA-14640, squalificò ITA-14798, avendo ritenuto: che quest'ultima, barca con mure a sinistra, non si era tenuta discosta dalla barca con mure a dritta e quindi aveva violato la regola 10; e che ITA-14640, barca con mure a dritta, aveva correttamente tentato di evitare la collisione, e che pertanto, nonostante essa non fosse riuscita ad evitare la collisione e nonostante le due barche avessero riportato danni a seguito del contatto, non andava applicata la regola 14(b).

Con istanza datata 11 febbraio 2005, ma consegnata il 13 febbraio 2005, ITA-14798 chiese la riapertura dell'udienza, per un riesame dei fatti e per l'escussione dei testimoni da essa indicati ma non convocati: istanza che fu disattesa senza l'emissione di alcun ulteriore provvedimento, perché palesemente tardiva (presentata ben oltre il termine di 24 ore previsto dalla regola [66](#)).

Avverso la decisione emessa dal Comitato per le Proteste sulla sua protesta, ITA-14798 ha proposto appello, chiedendo l'annullamento della decisione che dispose la sua squalifica; e, a giustificazione dell'impugnazione, ha addotto i seguenti motivi:

- che alla richiesta di acqua da parte di ITA-14640 essa iniziò a puggiare per passare di poppa e che a sua volta l'appellata puggiò vistosamente invece di proseguire nella sua rotta o di virare;

- che erroneamente il Comitato per le Proteste ritenne che ITA-14798 navigasse sopravento di ITA-14640 e che, se così fosse stato, essa appellante avrebbe avuto [spazio](#) per passare oppure la collisione sarebbe avvenuta fra la prua di ITA-14640 e la fiancata destra di ITA-14798;

- che non era accertato che le due barche sarebbero entrate in collisione se nessuna di esse avesse modificato la propria rotta;

- che la regola [10](#) non è applicabile nella specie, avendo ITA-14640 modificato la propria rotta e quindi avendo perduto la protezione apprestata da questa norma;

- che verosimilmente il giusto comportamento marinaro per ITA-14640 era quella di virare e poi protestare.

Ricevuta la comunicazione dell'appello (inviata a norma della regola [F3](#)), il Presidente del Comitato delle Proteste con lettera 12 aprile 2005 ha inviato le sue osservazioni (a norma della regola [F6](#)), spiegando che il Comitato, nel corso dell'udienza ed attraverso un "*ampio dibattito*", accertò:

a) che le due barche navigavano in direzione della boa di bolina, dalla quale distavano circa cinque lunghezze), ITA-14640 con [mure a dritta](#) ed ITA-14798 con [mure a sinistra](#), in rotta di collisione (circostanze tutte pacifiche);

b) che ITA-14798, obbligata a mantenersi [discosta](#), nonostante le ripetute richieste di acqua non modificava la propria rotta;

c) che ITA-14640, visto che ITA-14798 insisteva nel mantenere la propria rotta, attenendosi alla regola [14\(a\)](#), puggiava per evitare la collisione ma subito dopo anche ITA-14798 puggiava ed in conseguenza le due barche collidevano, la prua di ITA-14640 contro la fiancata sinistra di ITA-14798.

L'appellante a sua volta ha inviato una memoria di replica alle osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste ed alle brevi deduzioni dell'appellata, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni svolte nell'atto di appello.

La Giuria di Appello, esaminati l'impugnazione di ITA-14798, la decisione impugnata, le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste, le deduzioni dell'appellata ITA-14640, la replica dell'appellante ed ogni altro atto acquisito, rileva preliminarmente che l'appello di ITA-14798, spedito alla F.I.V. il 28 febbraio 2005 a mezzo di plico postale raccomandato, fu inviato quando era già scaduto il termine di quindici giorni previsto dalla regola [F2.1](#).

Pertanto lo stesso non può essere preso in esame, essendo inammissibile per decorso del termine.

Tuttavia, solo per completezza, la Giuria d'Appello ritiene opportuno osservare che il Comitato per le Proteste, nel corso dell'udienza da essa tenuta in primo grado, non si attenne a quanto richiesto dal corsivo F.I.V. aggiunto alla regola [63.6](#), di verbalizzare le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi; e ritiene opportuno ricordare che, specialmente nelle ipotesi in cui l'applicazione di una regola richieda da parte dei giudicanti un esame attento ed una conoscenza completa dei fatti (l'applicazione della regola [14](#) è quasi sempre tra queste), appare ancora più sommamente necessario ed opportuno che il Comitato delle Proteste provveda invece alla verbalizzazione, richiedendo alle parti ed ai testimoni di trascrivere puntualmente e sottoscrivere quanto da essi riferito (eventualmente richiedendo anche che la trascrizione di ciascuna dichiarazione sia accompagnata da un grafico esplicativo).

Per questi motivi

la Giuria d'Appello respinge l'appello di ITA-14798, spedito alla F.I.V. il 28 febbraio 2005 a mezzo di plico postale raccomandato, perché lo stesso è inammissibile per decorso del termine, essendo proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dalla regola [F2. 1](#).

Così deciso in Genova l'8 luglio 2005.

Il Presidente

(Giuseppe Meo)

Federazione Italiana Vela

Corte Lambruschini

**Piazza Borgo Pila, 40 - Torre A - I^op. - 16129 Genova - Tel. 010 5445.41 - Fax
010 592864**

**C. F. ~003780103 - <http://www.fedet-vcla.it> - e-mail:
federve1a@fedelait**